

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 DIC. 2000

=====

ADDI' **19 DIC. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N° 2564

OGGETTO: Approvazione regolamento per la
concessione degli incentivi conferiti dallo Stato alla Regione - Leggi 1329/65 e
598/94, art.11 - D.lgs. 112/98



OGGETTO: Approvazione regolamento per la concessione degli incentivi conferiti dallo Stato alla Regione – Leggi 1329/65 e 598/94, art.11 – D.lgs. 112/98

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 127 del 15.05.97.

VISTO l'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che regola il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO l'art. 19, comma 12, del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale stabilisce che le Regioni subentrano alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalle stesse in virtù di leggi e già vigenti alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal decreto legislativo, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti;


VISTO l'atto aggiuntivo tra la Regione Lazio e Mediocredito Centrale stipulato il 22 febbraio 2000, repertorio 5148/00, integrativo delle convenzioni stipulate tra il Ministero del Tesoro e il Mediocredito Centrale, che all'Art. 2, tra gli altri interventi agevolativi, oggetto dell'atto stesso, prevede la legge 28 novembre 1965 n. 1329 (agevolazioni per l'acquisto di macchinari) e la legge 27 ottobre 1994 n. 598 art. 11 (agevolazioni per il consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve verso banche e per investimenti per l'innovazione tecnologica e tutela ambientale);

CONSIDERATO che l'articolo 3 comma 1 della citata convenzione prevede che l'amministrazione delle agevolazioni e della relativa quota di fondo sono affidate ad un Comitato di gestione, organo di Mediocredito Centrale S.p.a e che tale organismo è stato nominato con atto del Presidente del Mediocredito Centrale del 13 settembre 2000.

CONSIDERATO che la su richiamata convenzione, prevede all'Art. 3 co. 2, che il Comitato stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità per gli interventi agevolativi nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo della Regione;

VALUTATO che tali direttive sono state formalizzate nel preesistente rapporto Stato - Mediocredito Centrale – attraverso apposito regolamento per la concessione degli incentivi;

PRESO ATTO che il Comitato Agevolazioni Mediocredito Centrale – Regione Lazio, nella riunione del 27 settembre 2000, ha approvato la disciplina da osservare per l'attuazione delle leggi 1329/65 e 598/94, mantenendo sostanzialmente invariati i contenuti previsti nel Regolamento precedentemente vigente ma apportando alla stessa le modifiche necessarie a recepire le più recenti direttive comunitarie in ordine agli aiuti di stato a finalità regionale;



VISTO il testo di Regolamento allegato al presente atto;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dello stesso per consentire la piena operatività delle leggi cui si riferisce;

SU PROPOSTA dell'Assessore per le Politiche delle Attività Produttive

DELIBERA


Di approvare il Regolamento che disciplina la concessione degli incentivi conferiti dallo Stato alla Regione – Leggi 1329/65 e 598/94 art. 11, nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante;

Il Regolamento ha validità dal 1° luglio 2000, data di effettivo trasferimento delle funzioni delegate alle Regioni in materia di incentivi alle imprese;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127 del 15.05.97.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE




21 DIC. 2000

ALLEG. alla DGR N. 2564

DEL 15/10/2000

Amici

MEDIOCREDITO CENTRALE
REGIONE LAZIO
REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI AL SETTORE INTERNO APPROVATO DAL COMITATO AGEVOLAZIONI

Il presente Regolamento definisce i criteri, le modalità e le procedure cui i soggetti abilitati ad operare con il Mediocredito Centrale S.p.A. (di seguito Mediocredito Centrale) devono attenersi per la concessione delle agevolazioni all'interno previste dalla normativa vigente al fine di precisare i necessari adempimenti non espressamente evidenziati nelle leggi di agevolazione e nelle relative disposizioni di attuazione.

Il Mediocredito Centrale, ai sensi delle leggi costitutive dei Fondi pubblici di agevolazione e del presente Regolamento, agisce in qualità di gestore dei Fondi medesimi per conto della Regione.

PARTE I


1. Soggetti ammessi ad operare con il Mediocredito Centrale

- 1.1. Ai sensi della normativa vigente, sono abilitati ad operare con il Mediocredito Centrale, previa sottoscrizione di appositi contratti, le Banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1/9/93, n. 385 (di seguito Banche) e gli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 comma 1 del medesimo decreto legislativo (di seguito Intermediari).
- 1.2. La ammissione dei predetti soggetti ad operare con il Mediocredito Centrale è subordinata alla accettazione del presente Regolamento ed eventuali successive modificazioni nonché dei relativi allegati.
- 1.3. Il Comitato Agevolazioni (di seguito Comitato) si riserva la facoltà di revocare la ammissione ad operare con il Mediocredito Centrale nei casi di gravi e ripetute irregolarità nella gestione delle operazioni agevolate.

2. Istruttoria delle operazioni agevolabili

- 2.1. I rapporti tra il Mediocredito Centrale ed i soggetti ammessi ad operare con il Mediocredito Centrale stesso sono improntati alla massima snellezza e rapidità procedurali.
- 2.2. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni, gli scopi dei finanziamenti agevolati e la loro durata, la misura delle agevolazioni, nonché eventuali disposizioni particolari ed integrative risultano nelle schede allegate al presente Regolamento.
- 2.3. I soggetti richiedenti di cui al precedente paragrafo 1.1 hanno cura di diffondere il presente Regolamento presso le imprese interessate e di acquisire dalle stesse, all'atto della richiesta di intervento per i casi esplicitamente previsti in questo Regolamento, una dichiarazione di integrale conoscenza ed accettazione del Regolamento medesimo e degli allegati.

- 2.4. I soggetti medesimi verificano gli aspetti tecnici, finanziari ed economici delle operazioni di propria competenza e, ove prevista, la situazione aggiornata della




Handwritten initials or signature on the right margin.

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE
AGEVOLAZIONI AL SETTORE INTERNO
APPROVATO DAL COMITATO AGEVOLAZIONI**

consistenza patrimoniale e finanziaria delle imprese beneficiarie delle agevolazioni nonché delle eventuali garanzie offerte e verificano altresì la conformità delle operazioni alla normativa vigente ed al rispetto del presente Regolamento e delle schede allegate. La eventuale relazione contenente la descrizione e le finalità degli investimenti deve essere trasmessa al Mediocredito Centrale unitamente alla richiesta delle agevolazioni, per l'istruttoria delle operazioni.

- 2.5. Considerato, altresì, che i provvedimenti di concessione delle agevolazioni sono assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, le Banche e gli Intermediari ammessi ad operare con il Mediocredito Centrale possono acquisire, per conto del Mediocredito Centrale, le informazioni previste dalla normativa vigente sulla materia. Nei casi in cui il richiedente sia un soggetto diverso dalle Banche o dagli Intermediari o gli stessi non intendano fornire direttamente le informazioni, deve essere trasmessa al Mediocredito Centrale, unitamente alla richiesta di intervento agevolativo, la documentazione, indicata nella apposita circolare del Mediocredito Centrale. Le informazioni devono pervenire al Mediocredito Centrale dalle Banche, dagli Intermediari ovvero direttamente dalle Prefetture prima dell'esame delle richieste delle agevolazioni. E' improcedibile la richiesta di ammissione alle agevolazioni qualora dalle informazioni risulti l'esistenza di cause interdittive nei confronti di uno o più soggetti interessati. Nei casi in cui pervenga al Mediocredito Centrale l'avviso del Prefetto della necessità di ulteriori accertamenti, l'istruttoria è sospesa fino all'arrivo della definitiva informazione prefettizia.
- 2.6. Le richieste di ammissione alle agevolazioni, devono essere inoltrate in originale al Mediocredito Centrale sugli appositi moduli previsti per ciascuna legge o su versione conforme agli stessi, nei termini e con le modalità previste nella successiva parte II, sottoscritti dai soggetti richiedenti e, per i casi esplicitamente previsti in questo Regolamento, dalle imprese beneficiarie. Le richieste pervenute al Mediocredito Centrale non conformi ai suddetti moduli o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti sono restituite al mittente.
- 2.7. Il Mediocredito Centrale assegna alle richieste pervenute un numero di posizione progressivo e comunica in forma scritta (posta, telex o fax), entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle domande, ai soggetti richiedenti e, per i casi esplicitamente previsti in questo Regolamento, alle imprese beneficiarie il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria. Dalla data di ricezione delle richieste di ammissione all'intervento, complete della necessaria documentazione, comprese le informazioni prefettizie inviate al Mediocredito Centrale dalle Banche, dagli Intermediari ovvero alle Prefetture dallo stesso Mediocredito Centrale, decorrono i termini per l'adozione dei provvedimenti.
- 2.8. La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste o per l'erogazione delle agevolazioni è quella della ricezione del Mediocredito Centrale; la documentazione che perviene dopo le ore 17.00 è




Sh

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI AL SETTORE INTERNO APPROVATO DAL COMITATO AGEVOLAZIONI

considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo; i termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo.

La corrispondenza e la documentazione devono essere inoltrate al Mediocredito Centrale utilizzando mezzi che forniscano la prova della data certa di ricezione delle singole richieste (ricevuta, distinta di raccomandata, ricevuta del corriere o mezzi equivalenti). Similmente i soggetti richiedenti avranno cura di scambiare la corrispondenza con i beneficiari delle agevolazioni con le medesime modalità.

- 2.9. Le richieste di ammissione all'intervento sono sottoposte, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, se complete della documentazione elencata nel modulo di richiesta d'intervento, alle determinazioni del Comitato. Qualora il Mediocredito Centrale, nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per l'adozione del provvedimento decorre dalla data in cui pervengano la documentazione, le rettifiche e i dati e chiarimenti chiesti. Le richieste di ammissione medesime decadono d'ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche e i dati o i chiarimenti non pervengano al Mediocredito Centrale entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del Mediocredito Centrale stesso.
- 2.10. Il Mediocredito Centrale comunica in forma scritta (posta, telex o fax) ai soggetti richiedenti e per i casi esplicitamente previsti in questo Regolamento, alle imprese beneficiarie l'ammissione all'agevolazione ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato, e comunica altresì il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'erogazione delle agevolazioni.
- 2.11. La concessione delle agevolazioni è deliberata nel presupposto della esistenza di disponibilità impegnabili a carico dei Fondi gestiti dal Mediocredito Centrale.
- 2.12. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della legge 29 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), i soggetti ammessi ad operare con il Mediocredito Centrale sono tenuti ad inserire nei contratti di finanziamento agevolato, o a verificare che sia inserita in tutti gli atti o contratti oggetto dell'intervento agevolativo, la clausola con cui l'impresa si impegna a praticare o far praticare nei confronti del personale dipendente condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria o della zona di appartenenza.
- 2.13. Nei casi in cui le imprese beneficiarie, per il tramite dei soggetti ammessi ad operare con il Mediocredito Centrale, o questi ultimi abbiano comunicato al Mediocredito Centrale di voler rinunciare all'agevolazione, le richieste di ammissione agli interventi agevolativi o le eventuali agevolazioni già concesse decadono automaticamente e i predetti soggetti non possono più richiedere il ripristino dell'intervento agevolativo. I soggetti medesimi possono presentare una nuova richiesta di ammissione alle




A handwritten signature in dark ink, located in the bottom right corner of the page.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI AL SETTORE INTERNO APPROVATO DAL COMITATO AGEVOLAZIONI

agevolazioni sempreché permangano le condizioni previste dalla normativa agevolativa nonché dal presente Regolamento e relativi allegati.

3. Variazioni e controlli

- 3.1. I soggetti richiedenti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Mediocredito Centrale eventuali modifiche sostanziali o rinunce delle imprese beneficiarie alla realizzazione degli investimenti agevolati o al perseguimento delle finalità previste nelle disposizioni normative, cessazioni di attività, variazioni nella titolarità del rapporto di finanziamento o nella proprietà delle aziende finanziate nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento delle aziende di cui siano venuti a conoscenza.
- 3.2. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, i soggetti richiedenti sono tenuti a curare, nell'interesse e per conto del Mediocredito Centrale e d'intesa con il medesimo, il recupero in ogni sede, giudiziale e stragiudiziale, delle agevolazioni concesse in tutti i casi in cui, in conseguenza di revoca, cessazione o sospensione dell'agevolazione, debbano essere restituite in tutto od in parte dalle imprese beneficiarie somme ai Fondi gestiti dal Mediocredito Centrale.
- 3.3. Su ogni somma dovuta dal Mediocredito Centrale ai soggetti richiedenti o da questi al Mediocredito Centrale sono calcolati, per il periodo intercorrente tra il giorno in cui la somma è dovuta e quello dell'effettivo pagamento, interessi pari al costo della provvista applicabile a ciascuna tipologia di intervento agevolativo vigente alla data in cui il pagamento è dovuto. Sono fatte salve diverse disposizioni contenute nel presente Regolamento o nelle schede allegate.
- 3.4. I soggetti richiedenti sono tenuti a conservare a disposizione del Mediocredito Centrale ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni.



A handwritten signature or set of initials, possibly "M" followed by a flourish, located in the bottom right corner of the page.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI AL SETTORE INTERNO APPROVATO DAL COMITATO AGEVOLAZIONI

PARTE II CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INTERESSI


Le disposizioni che seguono definiscono la procedura per la concessione dei contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle Banche e dagli Intermediari alle imprese ed integrano le disposizioni della parte I.

1. Concessione del contributo agli interessi

- 1.1. Possono richiedere l'ammissione al contributo agli interessi le Banche e gli Intermediari autorizzati ad operare con il Mediocredito Centrale in conformità a quanto previsto al paragrafo 1 della parte I.
- 1.2. Gli scopi dei finanziamenti, i soggetti agevolabili, gli importi e le durate dei finanziamenti, la misura delle agevolazioni nonché altre disposizioni particolari sono specificati nelle schede allegate.
- 1.3. Il contributo agli interessi, salvo diverse disposizioni contenute nelle leggi di agevolazione, è alternativo a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da leggi statali, regionali o provinciali.

2. Domande di ammissione al contributo agli interessi

- 2.1. Le richieste di ammissione al contributo agli interessi, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari, devono essere redatte sugli appositi moduli contenuti nelle schede allegate o in conformità agli stessi, compilati in ogni parte e completi della documentazione in essi elencata. Alle richieste devono altresì essere allegate:
 - a) la relazione istruttoria della Banca o dell'Intermediario ai sensi del paragrafo 2.4 della parte I e la delibera di concessione del finanziamento;
 - b) la documentazione antimafia di cui al paragrafo 2.5, parte I del Regolamento;
 - c) la ulteriore documentazione prevista nelle schede tecniche.La richiesta medesima deve pervenire, a pena di inammissibilità, entro 6 mesi dalla delibera di concessione del finanziamento da parte della Banca o dell'Intermediario.
- 2.2. Ove non diversamente previsto dalla normativa vigente per specifiche agevolazioni, il Comitato delibera nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa, in conformità a quanto previsto nel paragrafo 2.9 della parte I, sulla base di quanto attestato nei moduli di cui al presente paragrafo 2.1. Sono revocate le agevolazioni concesse sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti.
- 2.3. Il contributo agli interessi, nella misura e per la durata previste nelle schede allegate per ciascuna legge di agevolazione, è calcolato sull'importo del credito capitale riconosciuto ammissibile dal Comitato o sul minore importo effettivamente erogato dalle Banche e dagli Intermediari nella misura e con le modalità previste nelle schede allegate.




A handwritten signature is located in the bottom right corner of the page.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI AL SETTORE INTERNO APPROVATO DAL COMITATO AGEVOLAZIONI

- 2.4. Il Mediocredito Centrale invia mensilmente alle Banche e agli Intermediari un prospetto contenente le misure dei tassi di riferimento e dei tassi agevolati per ciascuna legge di agevolazione.
- 2.5. Ad eccezione di quanto previsto per le agevolazioni ai sensi delle legge 1329/65 nella scheda "Finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuove macchine utensili o di produzione" in merito alle modalità di calcolo del contributo, il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta di ammissione all'intervento completa dei dati e della documentazione previsti nei moduli allegati o dalla data del suo completamento, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento se successiva alla ricezione della richiesta di ammissione, sempreché a tali date le spese siano state effettivamente sostenute. In caso contrario la decorrenza è fissata alla data dell'effettivo sostenimento delle spese.

3. Erogazione del contributo agli interessi

- 3.1. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 2.11. della parte I, il contributo agli interessi è erogato alle Banche e agli Intermediari con le modalità previste nelle schede allegate, previo invio da parte dei medesimi del modulo di richiesta di erogazione del contributo, contenente la dichiarazione sulla conformità dell'operazione alla normativa vigente ed alle disposizioni del Regolamento e sulla conformità dell'investimento realizzato a quello ammesso all'intervento o il perseguimento delle finalità previste secondo il relativo piano di spesa nonché l'impegno a comunicare al Mediocredito Centrale gli eventi e i fatti menzionati nel paragrafo 3.1, parte I del Regolamento. Il suddetto modulo deve pervenire al Mediocredito Centrale non oltre il termine di utilizzo dell'intervento agevolativo previsto nelle schede tecniche allegate. Le Banche e gli Intermediari accreditano alle imprese i contributi con la stessa valuta di erogazione del Mediocredito Centrale soltanto dopo aver accertato l'avvenuto integrale pagamento della rata di finanziamento da parte delle imprese. Il Mediocredito Centrale eroga i contributi sulla base di quanto dichiarato dalle Banche e dagli Intermediari ed in assenza di diverse comunicazioni.
- 3.2. Il Mediocredito Centrale comunica alle Banche e agli Intermediari il piano dei contributi (c.d. verbale di erogazione) relativi ai finanziamenti erogati dalle Banche e dagli Intermediari medesimi.
- 3.3. I finanziamenti ammessi all'agevolazione per i quali la prima richiesta di erogazione dell'intervento contributivo non sia pervenuta entro i termini di utilizzo previsti nelle schede tecniche allegate decadono automaticamente dalla agevolazione concessa. Il termine di utilizzo può essere prorogato, su delibera del Comitato, soltanto se la proroga è richiesta prima della scadenza del termine stesso e se motivata, con dichiarazione responsabile della Banca, dell'Intermediario o dell'impresa beneficiaria, da cause oggettive che hanno impedito di richiedere l'erogazione dell'intervento entro i termini stabiliti. E' comunque consentita, oltre il suddetto termine, la correzione di



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI AL SETTORE INTERNO APPROVATO DAL COMITATO AGEVOLAZIONI

eventuali errori formali della documentazione inviata, nel termine di 60 giorni dalla contestazione dell'errore da parte del Mediocredito Centrale.

- 3.4. Entro 3 mesi dall'avvenuta erogazione a saldo del finanziamento, le Banche e gli Intermediari debbono rendere al Mediocredito Centrale dichiarazione di aver accertato la conformità dell'investimento realizzato a quello ammesso all'intervento ovvero il perseguimento delle finalità previste secondo il relativo piano di spesa. Tale dichiarazione può essere resa anche sulla base di dichiarazione responsabile dell'impresa, che rimane agli atti delle Banche e degli Intermediari. Per i soli casi in cui non fosse possibile rendere contestualmente nel modulo di cui al precedente paragrafo 3.1 tale dichiarazione, la stessa potrà essere resa successivamente, nel detto termine di 3 mesi.

Nel caso in cui le Banche e gli Intermediari non inviino la dichiarazione suddetta nel termine previsto, il Mediocredito Centrale sospende l'erogazione dei contributi e assegna alle Banche e agli Intermediari un ulteriore termine di 30 giorni entro il quale deve pervenire la dichiarazione. Trascorso tale termine l'operazione è sottoposta al Comitato per la revoca dell'agevolazione concessa per mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalle rispettive leggi di agevolazione.

4. Variazioni

- 4.1. In conformità a quanto previsto nel paragrafo 3.1 della parte I, le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento o della proprietà delle aziende finanziate devono essere comunicate al Mediocredito Centrale per la conferma dell'agevolazione concessa.


5. Cessazione e revoca del contributo agli interessi

- 5.1. La corresponsione dei contributi agli interessi periodici cessa, a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi ovvero dal giorno successivo alla data dell'ultima rata pagata dall'impresa beneficiaria, nei casi di:

- a) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento;
- b) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- c) fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa finanziata;
- d) alienazione, cessione o distrazione, nel periodo di rimborso del finanziamento, dei beni acquistati o locati con l'intervento agevolativo; nella fattispecie è anche ricompresa la cessione d'azienda e la cessione di ramo di azienda qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazioni;
- e) perdita di possesso o distruzione dei beni oggetto dell'intervento agevolativo per qualsiasi evento non dipendente dalla volontà dell'impresa beneficiaria.

- 5.2. Per le sole operazioni ai sensi della legge 28/11/1965, n. 1329 il contributo cessa a partire dal giorno successivo alla data dell'ultimo effetto pagato, nei casi indicati ai punti b), d) ed e) del paragrafo 5.1 e nei casi di:

- a) risoluzione o decadenza dal beneficio del termine del contratto di compravendita;



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE
AGEVOLAZIONI AL SETTORE INTERNO
APPROVATO DAL COMITATO AGEVOLAZIONI**

- b) risoluzione o estinzione anticipata del contratto di sconto;
- c) concordato preventivo, fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa venditrice od acquirente, qualora venga meno la dilazione di pagamento del contratto di compravendita.


Nel caso, invece, di pagamento anticipato da parte dell'impresa acquirente, di tutti gli effetti non scaduti, il contributo agli interessi già erogato è ricalcolato in rapporto alla minore durata della dilazione di pagamento.

5.3. Il contributo è revocato nei seguenti casi:

- a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalle rispettive leggi di agevolazione e riportati nelle schede allegate al presente Regolamento;
- b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni previsti dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto nel precedente paragrafo 4;
- c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) per le imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato, che abbiano beneficiato delle maggiorazioni di contributo previste per tali zone, nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione entro 5 anni dalla data di concessione dell'agevolazione.

5.4. I contributi erogati ai sensi del paragrafo 5.1 ma risultati non dovuti in seguito a cessazione o revoca sono restituiti dalle Banche e dagli Intermediari ai Fondi gestiti dal Mediocredito Centrale, maggiorati dell'interesse pari al costo della provvista vigente alla data della loro erogazione per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al Mediocredito Centrale, al lordo delle ritenute fiscali eventualmente operate come per legge.

I contributi erogati ai sensi del paragrafo 5.2. ma risultati non dovuti in seguito a cessazione o revoca, maggiorati dell'interesse pari al costo della provvista vigente alla data in cui si è verificata la causa di cessazione o di revoca, per il periodo intercorrente tra le predette date e quella di effettivo accredito al Mediocredito Centrale, sono restituiti dalle Banche e dagli Intermediari ai Fondi gestiti dal Mediocredito Centrale, allorché recuperati dalle imprese beneficiarie.



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE

Riferimenti normativi:

- Legge 28.11.1965, n. 1329.
- Legge 19.12.1983, n. 696, art.3.
- Legge 16.2.1987, n. 44.
- Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21.2.73.
- Decreto del Ministro del Tesoro del 30.4.87.

Soggetti beneficiari:

piccole e medie imprese appartenenti a Stati membri della U.E., aventi i parametri dimensionali stabiliti con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18.9.97, pubblicato nella G.U. n. 229 del 1°10.97.

Sono esclusi gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ISTAT 1991):

- siderurgia (13.10¹, 13.20², 27.10³, 27.22.1⁴, 27.22.2⁵);
- costruzioni navali (35.11.1⁶, 35.11.3⁷);
- pesca (05.01);

¹ "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).

² "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese).

³ "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)" (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

⁴ "Produzione di tubi senza saldatura" (tutta la categoria).


⁵ "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili" (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

⁶ "Cantieri navali per costruzioni metalliche", limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione);
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl;
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw.

⁷ "Cantieri di riparazioni navali"

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri;
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1.



7/4

AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE

- trasporto (60, 61, 62).

Sono sottoposti a particolari limitazioni gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività riportate nell'allegato B, relative ai settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Alle imprese operanti nei settori fibre sintetiche (24.70) ed automobile (34.10⁸, 34.20⁹ e 34.30¹⁰) si applica la regola «de minimis» (aiuto di controvalore complessivo non superiore a 100.000 ECU nell'arco di 3 anni).

Oggetto dell'agevolazione:

acquisto o locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica, costruite in Italia od all'estero di costo unitario o complessivo superiore a Lit. 1 milione, compresi i sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, nastri trasportatori ecc.) operanti nell'ambito dello stabilimento o del cantiere, gli impianti completi per cucina (con esclusione di mobili e arredi non direttamente pertinenti) e gli impianti di condizionamento d'aria per case di cura, alberghi, ristoranti, bar, ecc. Le macchine utensili o di produzione devono essere utilizzate nel territorio nazionale e non devono risultare fatturate anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione.

Sono esclusi veicoli, natanti e velivoli iscritti ai Pubblici Registri.

Cumulo:

l'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali.

L'agevolazione è comunque cumulabile, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea, con le agevolazioni di cui al decreto interministeriale del 25/5/98 (G. Uff. n. 157 dell'8/7/98) recante le disposizioni di attuazione della norma di cui all'art. 17, comma 34, della legge n. 449/97 (contributi per l'ammmodernamento del parco agromeccanico italiano), con altre agevolazioni concesse in forma di garanzia ovvero con contributi aggiuntivi disposti tramite cofinanziamento comunitario o risorse aggiuntive regionali su operazioni ai sensi della legge 1329/65.

⁸ "Fabbricazione di autoveicoli", limitatamente a:


- fabbricazione di autoveicoli destinate al trasporto di persone;
- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;
- fabbricazioni di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;
- fabbricazione di autobus, filobus;
- fabbricazione di motori per autoveicoli.

⁹ "Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi"

- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli.

¹⁰ "Fabbricazioni di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori"

- fabbricazione di varie parti ed accessori per autoveicoli; fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo;
- fabbricazioni di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli; cinture di sicurezza, portiere, paraurti.



AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE

Le imprese venditrici devono appartenere a Stati membri della U.E..

La locazione finanziaria può essere effettuata esclusivamente da società di leasing iscritte nell'elenco di cui all'art. 106 T.U. Bancario.

Importo dell'operazione agevolabile:

fino ad un importo massimo complessivo di Lit. 3 miliardi costituito da:

- a) capitale dilazionato costituito dal prezzo della macchina. Le spese di montaggio, collaudo, trasporto ed imballaggio sono ammissibili, nel limite massimo complessivo del 15% del costo della macchina, purché comprese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita o di locazione. Sono esclusi gli ammontari relativi all'IVA, alla quota di riscatto nel caso di locazione, e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario;
- b) interessi sulla dilazione di pagamento calcolati ad un tasso non superiore a quello di riferimento vigente al momento della emissione degli effetti.

Nel caso in cui un'impresa abbia ottenuto più agevolazioni per acquisti o locazioni di macchine utensili o di produzione riferite ad una stessa unità produttiva o operativa, i cui contratti di compravendita o di locazione siano stati trascritti presso il Tribunale competente nei dodici mesi precedenti la data di trascrizione del contratto relativo all'operazione in esame, fermo restando il limite agevolabile di Lit. 3 miliardi per ogni operazione, l'intervento agevolativo sarà ammissibile fino alla concorrenza di Lit. 4,5 miliardi complessivi di costo delle macchine.

Operazione agevolabile:

sconto di effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione di macchine, garantiti da privilegio sulle macchine contrassegnate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1329/65 aventi scadenza fino a 5 anni dalla data di emissione, purché siano collegati ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento o di locazione oltre 12 mesi.

Modalità d'intervento:

il contributo è calcolato sull'importo del credito capitale dilazionato riconosciuto ammissibile dal Comitato, maggiorato degli interessi al tasso di riferimento, determinato con le modalità di cui al Decreto del Ministro del Tesoro del 21.12.94, pubblicato nella G.U. n. 304 del 30.12.94, vigente alla data di emissione degli effetti cambiari ed è pari alla differenza fra il netto ricavo dell'operazione di sconto calcolata al tasso di riferimento ed al tasso agevolato vigenti alla data di erogazione dello sconto.

Le operazioni relative al settore della produzione dei prodotti agricoli sono sottoposte alle seguenti limitazioni:

- per le imprese operanti nelle zone svantaggiate (artt. da 18 a 20 del Reg. CE 1257/99) il contributo non può eccedere il limite del 50% della spesa ammissibile;
- per le imprese operanti nelle zone non svantaggiate il limite contributivo è pari al 40% della spesa ammissibile.

AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE

Per la determinazione del netto ricavo, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all'anno commerciale.

Il tasso di riferimento da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei tassi agevolati è quello del mese nel quale avviene l'effettiva erogazione dello sconto.

Le imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato, ove intendano beneficiare delle maggiorazioni di contributo previste per tali zone, dovranno presentare la domanda di finanziamento alle Banche o agli Intermediari prima che l'investimento sia iniziato.

Tassi agevolati

A) Tassi di interesse a carico delle imprese acquirenti o locatarie:

- 1) 40% del tasso di riferimento, con abbattimento massimo del suddetto tasso di 6 punti, per le operazioni relative a macchinari utilizzati in unità produttive ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.c) del Trattato C.E.;
- 2) 50% del tasso di riferimento, con abbattimento massimo del suddetto tasso di 5 punti, e con il limite per le medie imprese di 200.000 Euro in termini di contributo, per le operazioni relative a macchine utilizzate in unità produttive ubicate nel restante territorio.

N.B. Agli investimenti per l'esercizio delle attività rientranti nei settori delle fibre sintetiche e dell'industria automobilistica si applica la regola «de minimis» come in precedenza definita (vedi «Soggetti beneficiari»).

B) Tassi di sconto


- 1) nel caso di sconto composto: il tasso equivalente ai tassi di cui alla precedente lettera A), determinato sulla base del costo della provvista, in via semestrale anticipata;
- 2) nel caso di sconto commerciale, l'equivalente del tasso di sconto composto, determinato sulla base della proporzione fra l'ammontare degli interessi calcolati con la tecnica dello sconto composto e dello sconto commerciale, in funzione della durata dell'intervento.

Gli arrotondamenti dei tassi agevolati verranno effettuati ai cinque centesimi superiori con troncamento al centesimo di punto nel caso di sconto composto, ed ai cinque centesimi più vicini nel caso di sconto commerciale.

Nel caso in cui la operazione di sconto risulti effettuata ad un tasso inferiore a quello di riferimento, il contributo è pari alla differenza tra il netto ricavo dell'operazione calcolato al tasso agevolato ed il netto ricavo dell'operazione medesima calcolato al tasso di sconto applicato.

Importo del contributo:

il contributo è calcolato sull'importo ammesso all'agevolazione ed è pari alla differenza dei netti ricavi delle operazioni di sconto calcolati alla data (valuta) della erogazione effettuata dalla Banca o dall'Intermediario, rispettivamente, al tasso di sconto agevolato



AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE

ed al tasso di sconto minore tra il tasso di riferimento e quello effettivamente applicato dalla Banca o dall'Intermediario.

In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

Richiesta d'intervento:

deve essere redatta sul modulo allegato o in conformità ad esso, che può essere inviato anche su supporto magnetico o a mezzo rete telematica via modem, nei termini e con le modalità di cui ai paragrafi 2, parte I e II del Regolamento.

Qualora le macchine utensili o di produzione debbano essere temporaneamente esportate all'estero, deve essere allegata alla richiesta una dichiarazione sottoscritta dalla Banca o dall'Intermediario e dalla impresa venditrice o locatrice attestante il consenso all'esportazione e l'impegno dell'impresa acquirente o locataria ad utilizzare le macchine in propri cantieri ed a non usufruire, per tutta la durata dell'operazione, delle agevolazioni ai sensi della legge 24.5.77, n. 227.


Modalità d'erogazione:

il contributo è erogato in unica soluzione in via anticipata all'impresa beneficiaria, acquirente o locataria successivamente alla delibera di concessione dell'intervento.

Qualora il contratto di compravendita sia regolato a tasso agevolato e la operazione di sconto a tasso non agevolato, destinataria del contributo è l'impresa venditrice o locatrice.

Qualora sia il contratto di compravendita che la operazione di sconto siano regolati a tasso agevolato, destinatari del contributo sono la Banca o l'Intermediario proponenti. In questo caso la Banca o l'Intermediario, all'atto della richiesta di erogazione, dichiarano al Mediocredito Centrale il costo della provvista sopportato e la sua decorrenza.

La erogazione del contributo è effettuata alle Banche e agli Intermediari con valuta corrente; le stesse accreditano con pari valuta il contributo al destinatario secondo quanto sopra previsto.



A handwritten signature or set of initials, possibly "M", located in the lower right corner of the page.

Legge n. 1329/65 - Operazioni rientranti nel limite "de minimis"

(schema di dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa acquirente o locataria)

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____ con sede in _____, con riferimento all'investimento riguardante i seguenti macchinari:

DICHIARA

di non avere beneficiato di altre agevolazioni a titolo di aiuti "de minimis", impegnandosi a rispettare per un periodo di tre anni dalla data di ottenimento della prima agevolazione "de minimis" il limite di cumulo pari a 100.000 ECU complessivi.


ovvero,

di avere già beneficiato dei sottoelencati aiuti pubblici ottenuti a titolo di "de minimis" a fronte di ALTRE leggi di agevolazione nazionali, regionali o locali:

Legge di riferimento	Data di concessione	Importo in lire / Euro <small>(barrare la valuta non utilizzata)</small>

data _____

Timbro impresa
e firma legale rappresentante



h

PROTOCOLLO M.C.

allegato a

Spettabile
MEDIOCREDITO CENTRALE SPA
 Via Piemonte, 51
 00187 R O M A

LEGGE 28/11/1965 N. 1329 "Sabatini"
 Agevolazioni per l'acquisto o il
 leasing di macchine utensili o di
 produzione

Pos. M.C.

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'INTERVENTO CONTRIBUTIVO

BANCA RICHIEDENTE	POS. BANCA RICHIEDENTE
-------------------	------------------------


IMPRESA VENDITRICE O LOCATRICE					
DENOMINAZIONE		FORMA GIURIDICA	CODICE FISCALE		
VIA /PIAZZA					N
C.A.P.	COMUNE	PROV.	TELEFONO	FAX	
ATTIVITÀ ECONOMICA - DESCRIZIONE			ATTIVITÀ ECONOMICA - CODICE ISTAT 1991		

IMPRESA ACQUIRENTE O LOCATARIA					
DENOMINAZIONE		FORMA GIURIDICA	CODICE FISCALE		
VIA /PIAZZA					N
C.A.P.	COMUNE	PROV.	TELEFONO	FAX	
ATTIVITÀ ECONOMICA ¹ RELATIVA ALLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE - DESCRIZIONE (UNA SOLA ATTIVITÀ)			CODICE ISTAT 1991 (UN SOLO CODICE)		
ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DI	N°	TIPOLOGIA IMPRESA		DIMENSIONE IMPRESA BENEFICIARIA	
		<input type="checkbox"/> INDUSTRIALE <input type="checkbox"/> DI SERVIZI <input type="checkbox"/> AGRICOLA ² <input type="checkbox"/> COMMERCIALE <input type="checkbox"/> ARTIGIANA <input type="checkbox"/> ALTRO		<input type="checkbox"/> PICCOLA IMPRESA EX D.M. INDUSTRIA DEL 18/9/97 (G. UFF. N° 229/97)	

UNITA' PRODUTTIVA IN CUI LA MACCHINA VIENE UTILIZZATA

(la richiesta di ammissione all'intervento deve essere relativa ad una sola unità produttiva che deve comunque risultare regolarmente censita presso la CCIAA)

COMUNE	COD. ISTAT COMUNE	PROVINCIA (SIGLA)	COD. ISTAT PROVINCIA
ZONA U.E. DI APPARTENENZA		UBICAZIONE UNITÀ PRODUTTIVA (nel caso di investimento effettuato da impresa agricola finalizzato all'esercizio di attività agricola o assimilata)	
<input type="checkbox"/> 87.3.c da indicare solo in caso di unità produttiva ubicata in zona "87.3c" di comune il cui territorio sia parzialmente interessato dalla deroga ex art. 87.3c del Trattato CE		<input type="checkbox"/> ZONA SVANTAGGIATA da indicare solo in caso di unità produttiva ubicata in zona svantaggiata di comune il cui territorio rientri parzialmente nelle zone svantaggiate	



¹ Deve risultare dall'attività dichiarata alla CCIAA (per le imprese individuali) o dall'oggetto sociale (per tutte le altre imprese).

² Impresa agricola di cui all'art. 2135 del codice civile, iscritta nella relativa sezione speciale del Registro delle Imprese (art. 8 della legge 580/93).

MACCHINE		CASA COSTRUTTRICE	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
N°	DESCRIZIONE		(AL NETTO I.V.A.)	

COSTO COMPLESSIVO MACCHINE.....

+ I.V.A.....

TOTALE.....

- QUOTE CONTANTI O PERMUTE.....

- I.V.A. DILAZIONATA O SPESE NON AMMISSIBILI.....

- CONTRIBUTO PER ROTTAMAZIONE MACCHINE AGRICOLE³.....

DATA TRASCRIZIONE CONTRATTO
 ____ / ____ / ____

CREDITO CAPITALE DILAZIONATO

MODALITA DI RIMBORSO DEL CREDITO CAPITALE DILAZIONATO

N° EFFETTI (rilasciati)	DATA EMISSIONE	SCADENZE	IMPORTO RATA COSTANTE
	____ / ____ / ____	DAL ____ / ____ / ____ AL ____ / ____ / ____	

PERIODICITÀ EFFETTI

- 1 MENSILE 2 BIMESTRALE 3 TRIMESTRALE 4 QUADRIMESTRALE 6 SEMESTRALE 12 ANNUALE

NB.: nel caso di scadenze e/o importi diversi allegare la distinta degli effetti. (nel caso di più serie di effetti con date emissione diverse fornire i dati per ogni singola data emissione)

INTERVENTO RICHiesto A MEDIOCREDITO CENTRALE

N° EFFETTI	SCADENZE	IMPORTO COMPLESSIVO EFFETTI
	DAL ____ / ____ / ____ AL ____ / ____ / ____	

OPERAZIONE DI SCONTO

VALUTA SCONTO	TIPO SCONTO	TASSO DI SCONTO APPLICATO (indicare solo se inferiore al tasso di riferimento)	CONTRIBUTO MASSIMO TEORICO ⁴
____ / ____ / ____	<input type="checkbox"/> COMMERCIALE <input type="checkbox"/> COMPOSTO	____ %	

DATA DELLA CONCESSIONE DELLO SCONTO ____ / ____ / ____

N° EFFETTI	SCADENZE	IMPORTO COMPLESSIVO EFFETTI
	DAL ____ / ____ / ____ AL ____ / ____ / ____	

DESTINATARIO DEL CONTRIBUTO

SMOBILIZZO A TASSO NON AGEVOLATO	SMOBILIZZO A TASSO AGEVOLATO
<input type="checkbox"/> ACQUIRENTE/LOCATARIO <input type="checkbox"/> VENDITORE/LOCATORE	<input type="checkbox"/> BANCA RICHIEDENTE - COSTO PROVVISORIA SOSTENUTO ____ %


L'IMPRESA BENEFICIARIA HA PRESENTATO DOMANDA DI AGEVOLAZIONE IN DATA ____ / ____ / ____

GLI IMPORTI POSSONO ESSERE INDICATI IN EURO.

Questa Banca, autorizzata ad operare con codesto Mediocredito Centrale, chiede l'intervento contributivo per l'operazione di cui alla presente

³ Indicando l'importo del contributo, questa banca comunica, a tutti gli effetti, la concessione dell'incentivo alla rottamazione delle macchine agricole di cui all'art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997.

⁴ Corrisponde al contributo ipotetico calcolato, ai sensi delle vigenti modalità operative, sull'importo degli effetti oggetto della richiesta di agevolazione.



DICHIARA

- di essere a conoscenza che l'intervento agevolativo di Mediocredito Centrale è disciplinato, oltre che dalla normativa in oggetto, anche dalla vigente Regolamento per la concessione delle agevolazioni al settore interno e relativi allegati e di accettare il suddetto Regolamento;
- che l'impresa destinataria del contributo non è assoggettata a procedura concorsuale e che la stessa ha preso visione ed accettato il suddetto Regolamento;
- che per la stessa operazione non è stata avanzata da questa Banca altra richiesta di intervento agevolativo;
- che i dati e le notizie riportati nel presente modulo sono veri e conformi alla documentazione in suo possesso;
- che l'impresa beneficiaria rientra nei parametri dimensionali PMI di cui al D.M. Industria del 18/9/97 (G. Uff. n. 229/97) e che la stessa non è assoggettata a procedura concorsuale;
- che gli effetti per i quali è stato richiesto l'intervento contributivo sono stati regolarmente scontati e quelli eventualmente già scaduti non risultano impagati;
- che le macchine oggetto dell'operazione sono state munite del contrassegno previsto dall'art. 1 della legge 1329/65, trascritto ai sensi dell'art. 10 della legge stessa sulle cambiali rilasciate all'impresa venditrice / locatrice e che le stesse cambiali sono state trascritte sul registro di cui all'art. 3 della richiamata legge;
- che si impegna a comunicare tempestivamente a Mediocredito Centrale ogni evento che possa determinare il venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione dell'agevolazione;
- di tenere a disposizione di Mediocredito Centrale ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni;
- di essere in possesso della dichiarazione rilasciata dall'impresa acquirente/locataria conforme all'allegato c alla scheda Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione vigente alla data di sottoscrizione del presente modulo, ovvero della documentazione conforme nei contenuti al predetto allegato, e di riportare qui di seguito gli eventuali dati in essa riportati:

1. AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA REGOLA "DE MINIMIS", L'IMPRESA BENEFICIARIA HA DICHIARATO DI AVER OTTENUTO I SEGUENTI AIUTI "DE MINIMIS"

Normativa di riferimento	Data di concessione	Importo in	<input type="checkbox"/> lire	<input type="checkbox"/> EURO

2. L'IMPRESA BENEFICIARIA HA DICHIARATO DI AVER OTTENUTO SULLO STESSO INVESTIMENTO I SEGUENTI INTERVENTI AGEVOLATIVI CORRISPOSTI A TITOLO DI GARANZIA:

Normativa di riferimento	Data di concessione	Importo in	<input type="checkbox"/> lire	<input type="checkbox"/> EURO


SI ALLEGANO ALLA PRESENTE:

- 1) DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALLA VIGENTE CIRCOLARE;
- 2) COPIA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA O LOCAZIONE ED EVENTUALI ATTI AGGIUNTIVI. (DAL CONTRATTO DEVONO RISULTARE LE MODALITÀ DI PAGAMENTO);
- 3) COPIA DEL CERTIFICATO DI ORIGINE.

IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE

DATA

BANCA RICHIEDENTE



Legge 1329/65

Disciplina delle attività rientranti nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (classificazione Istat 1991)

Settore della produzione agricola**Codici Istat:**

01.11.1	Coltivazione di cereali (compreso il riso)
----------------	--

investimenti ammissibili

- | | |
|----|--|
| 1. | tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale - soprattutto a quella biologica -, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico e ad interventi di ricomposizione fondiaria. |
|----|--|

* * *

Codici Istat:

01.11.2	Coltivazione di semi e frutti oleosi
----------------	--------------------------------------

investimenti ammissibili

- | | |
|----|--|
| 1. | tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale - soprattutto a quella biologica -, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico e ad interventi di ricomposizione fondiaria. |
|----|--|

* * *

Codici Istat:

01.11.4	Coltivazione di tabacco
----------------	-------------------------

investimenti ammissibili

- | | |
|----|---|
| 1. | gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità (attraverso impianti di pre-cernita), alla riconversione varietale (attraverso la selezione e ricerca di nuovi ibridi), alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico nel rispetto della QMG assegnata. |
|----|---|

* * *

Codici Istat:


01.11.5	Coltivazione di altri seminativi
----------------	----------------------------------

FORAGGI E MANGIMI**investimenti ammissibili**

- | | |
|----|--|
| 1. | gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità delle essenze foraggere da destinare alla trasformazione, al contenimento dei costi di produzione e al risparmio energetico; |
| 2. | gli investimenti in tecnologie che garantiscano il mantenimento di un migliore livello qualitativo del prodotto nel passaggio dal campo all'impresa di trasformazione. |

LINO E CANAPA**investimenti ammissibili**

- | | |
|----|---|
| 1. | gli investimenti devono essere finalizzati alla protezione dell'ambiente con particolare riferimento all'utilizzo di input chimici; |
| 2. | gli interventi volti alla razionalizzazione ed alla meccanizzazione di tutte le operazioni colturali ed a |



introdurre innovazioni tecnologiche che possano favorire l'ottenimento di un prodotto di alta qualità.

PATATE

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico;
2.	gli investimenti finalizzati alla produzione e valorizzazione di prodotti di qualità certificata;
3.	gli investimenti finalizzati alla produzioni di patate da seme;
4.	gli investimenti finalizzati alla produzione di varietà destinate alla trasformazione industriale.

* * *

Codici Istat:

01.12.1	Coltivazione di ortaggi
01.13.3	Coltivazione agrumicole
01.13.4	Colture frutticole diverse

ORTOFRUTTA

	Investimenti ammissibili
1.	investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico, compatibilmente con quanto previsto dall'OCM;
2.	investimenti finalizzati alla produzione e valorizzazione di prodotti freschi tipici certificati DOP ed IGP;
3.	investimenti finalizzati alla produzioni biologica.

* * *

Codici Istat:

01.12.2	Coltivazioni floricole e di piante ornamentali
01.12.4	Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai

FLORICOLTURA

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati alla riduzione dei costi di produzione e al miglioramento della qualità, alla tutela dell'ambiente naturale e al risparmio energetico;
2.	gli investimenti volti a favorire la valorizzazione di materiale da riproduzione e materiale di propagazione.

* * *

Codici Istat:

01.13.1	Colture viticole ed aziende vitivinicole
----------------	--


	Investimenti ammissibili
1.	Tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico che non comportano un incremento della superficie vitata aziendale.

* * *

Codici Istat:

01.13.2	Colture olivicole
----------------	-------------------

	Investimenti ammissibili
1.	Tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico che non comportano un incremento della superficie olivicola aziendale.



* * *

Codici Istat:	
01.21	Allevamento di bovini e bufalini
01.22.1	Allevamento di ovini e caprini
01.23	Allevamento di suini

COMPARTO BOVINO DA CARNE

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
2.	gli investimenti nelle aziende con un carico di animali inferiore al limite di densità fissato dall'Ocm;
3.	gli investimenti negli allevamenti nell'ambito delle zone in cui la produzione bovina riveste particolare importanza per l'economia locale;
4.	gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).

COMPARTO BOVINO E BUFALINO DA LATTE

	Investimenti ammissibili
1.	limitatamente al comparto bufalino, tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, all'adeguamento degli impianti alle norme sanitarie e comunitarie, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico.

COMPARTO SUINO

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
2.	gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).

COMPARTO OVICAPRINO DA CARNE

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
2.	gli investimenti negli allevamenti nell'ambito delle zone agricole svantaggiate (di cui al paragrafo 5 del Reg. Ce 2467/98), in cui la produzione ovina riveste particolare importanza per l'economia locale;
3.	gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).

COMPARTO OVICAPRINO DA LATTE

	Investimenti ammissibili
1.	tutti gli investimenti.

* * *


Codici Istat:	
01.24.1	Allevamento di pollame e altri volatili

CARNE AVICOLA

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
2.	gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).

CARNE DI STRUZZO

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali (con particolare riferimento alla mortalità), al contenimento dei costi di



	<i>produzione ed al risparmio energetico;</i>
2.	<i>gli investimenti orientati a favorire gli interventi di ristrutturazione e di riconversione delle aziende, finalizzati alla specializzazione dell'allevamento e all'ammodernamento degli impianti;</i>
3.	<i>gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).</i>

UOVA

	investimenti ammissibili
1.	<i>gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;</i>
2.	<i>gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).</i>

* * *

Codici Istat:	
02.01.1	<i>Aziende di utilizzazione delle foreste e dei boschi</i> - <i>la silvicoltura</i> - <i>l'utilizzazione di aree forestali: abbattimento degli alberi e produzione di legno sgrossato per puntelli di pozzi, legni squadrate, picchetti, traverse di binari o legna da ardere</i>
02.01.2	<i>Consorzi di forestazione e rimboschimento</i> - <i>l'arboricoltura forestale: imboschimento, rimboschimento, trapianto, diradamento e conservazione delle foreste e sentieri forestali</i>
02.02	<i>Servizi connessi alla silvicoltura e all'utilizzazione di aree forestali</i> - <i>servizi connessi all'utilizzazione di aree forestali: trasporto di tronchi nell'ambito dell'area forestale</i> - <i>servizi di protezione antincendio connessi alla silvicoltura</i>


	investimenti ammissibili
1.	<i>imboschimento di foreste e superfici di proprietà di privati o loro associazioni ovvero di comuni o loro associazioni finalizzato alla crescita significativa del valore economico, ecologico o sociale;</i>
2.	<i>imboschimento di foreste e superfici di proprietà di privati o loro associazioni ovvero di comuni o loro associazioni finalizzato alla ricostituzione del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da disastri naturali e da incendi e finalizzato all'introduzione di adeguati strumenti di prevenzione;</i>
3.	<i>imboschimento di foreste e superfici di proprietà di privati o loro associazioni ovvero di comuni o loro associazioni finalizzato all'impianto di specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata (In tal caso l'aiuto per i costi di imboschimento è concesso unicamente per le spese di impianto);</i>
4.	<i>imboschimento di superfici agricole intrapreso da autorità pubbliche.</i>

Settori e/o comparti produttivi per i quali è escluso dagli aiuti qualsiasi tipo di investimento

01.11.3	<i>Coltivazione barbabietole da zucchero</i>
---------	--

Settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Codici Istat:	
----------------------	--



15.11.1	Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse - la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli - la fusione di grassi commestibili di origine animale - la lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne
15.11.2	Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione
15.13	Produzione di prodotti a base di carne <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di carne essiccata, salata o affumicata - la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne - la produzione di piatti di carne precotti

CARNE BOVINA, SUINA (*), OVINA E CAPRINA

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni);
2.	gli investimenti finalizzati ad implementare un sistema di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente;
3.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
4.	gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;
5.	gli investimenti per impianti dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.
(*)	non sono ammissibili nuovi impianti, né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva.

* * *

Codici Istat:

15.12.1	Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione; <ul style="list-style-type: none"> - la macellazione di volatili e di conigli - la preparazione di carne di volatili e di conigli - la produzione di carne di volatili e di conigli, fresca
15.12.2	Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione;
15.13	Produzione di prodotti a base di carne <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di carne essiccata, salata o affumicata - la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne - la produzione di piatti di carne precotti

CARNE AVICOLA

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (quarte e quinte lavorazioni);
2.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
3.	gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.

CARNE DI STRUZZO

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti volti alla realizzazione di impianti specializzati per la macellazione;
2.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli stabilimenti esistenti alle caratteristiche specifiche dell'animale (ad es. introduzione di adeguati sistemi di mobilità degli animali allo scopo di ridurre lo stress);
3.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
4.	gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;



Handwritten signature or initials.

5. *gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.*

* * *

Codici Istat:

- 15.31** *Lavorazione e conservazione delle patate*
- *la produzione di patate surgelate precotte*
 - *la produzione di purè di patate disidratato*
 - *la produzione di snacks a base di patate*
 - *la fabbricazione di farina e fecola di patate*
 - *la sbucciatura industriale delle patate*

investimenti ammissibili

1. *gli investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;*
2. *gli investimenti mirati alla realizzazione/adequamento di piattaforme logistiche;*
3. *gli investimenti finalizzati all'adequamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;*
4. *gli investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;*
5. *gli investimenti diretti ad ampliare, ristrutturare le strutture destinate allo stoccaggio di tuberi freschi nell'arco delle campagne di commercializzazione.*

* * *

Codici Istat:

- 15.32** *Produzione di succhi di frutta ed ortaggi*
- 15.33** *Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi*
- *la conservazione di frutta, frutta a guscio od ortaggi: congelamento, surgelazione, essiccazione, immersione in olio o in aceto, inscatolamento, ecc.*
 - *la fabbricazione di prodotti alimentari a base di frutta o di ortaggi*
 - *la fabbricazione di confetture, marmellate e gelatine di frutta*

ORTOFRUTTA**Investimenti ammissibili**

1. *investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;*
2. *investimenti mirati alla realizzazione/adequamento di piattaforme logistiche;*
3. *investimenti finalizzati all'adequamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme Iso 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;*
4. *investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;*
5. *investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti non vincolati da quote.*

* * *

Codici Istat:

- 15.41.1** *Fabbricazione di olio d'oliva grezzo*
- 15.42.1** *Fabbricazione di olio d'oliva raffinato*

**Investimenti ammissibili**

1. *Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria e di prodotti trasformati appartenenti alle categorie "olio extra vergine" e "olio vergine": tutti gli investimenti;*
2. *Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione.*

* * *

Tg

Codici Istat:	
15.41.2	<i>Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi</i> <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di oli vegetali grezzi: olio di semi di soia, di palma, di semi di girasole, di semi di cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino, di granoturco - la produzione di farina o polvere non disoleata di semi o noccioli oleosi - la produzione di linters di cotone, di pannelli e altri prodotti residui della lavorazione dell'olio

Investimenti ammissibili	
1.	<i>gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità del prodotto.</i>

* * *

Codici Istat:	
15.51.1	<i>Trattamento igienico e confezionamento di latte pastorizzato e a lunga conservazione</i> <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato - la produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato - la produzione di yogurt
15.51.2	<i>Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc.</i> <ul style="list-style-type: none"> - la fabbricazione di latte concentrato, dolcificato o meno - la fabbricazione di latte in polvere - la produzione di burro - la produzione di formaggio e cagliata - la produzione di siero di latte in polvere - la produzione di caseina greggia o lattosio

Investimenti ammissibili	
1.	<i>solo per il comparto lattiero-caseario bufalino sono ammessi tutti gli investimenti;</i>
2.	<i>gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi);</i>
3.	<i>gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000.</i>

* * *


Codici Istat:	
15.61.1	<i>Molitura dei cereali:</i> <ul style="list-style-type: none"> - produzione di farina, semole, semolini o agglomerati di frumento, segale, avena, mais o altri cereali
15.61.2	<i>Altre lavorazioni di semi e granaglie:</i> <ul style="list-style-type: none"> - la lavorazione del riso: produzione del riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso; - la produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio; - la fabbricazione di cereali per la prima colazione; - la fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria

CEREALI E RISO

investimenti ammissibili	
1.	<i>gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità e delle condizioni sanitarie del prodotto.</i>

* * *

Codici Istat:	
----------------------	--



15.71	Fabbricazione degli alimenti per l'alimentazione degli animali da allevamento - la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento, inclusi i complementi alimentari
--------------	--

FORAGGI E MANGIMI

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati a razionalizzare l'attività dell'industria dell'alimentazione zootecnica - ad eccezione dell'attività produttiva riguardante i foraggi -, attraverso processi di concentrazione (acquisizioni, fusioni, ecc.);
2.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
3.	gli investimenti per impianti dedicati, per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione e degli scarti di macellazione finalizzati alla produzione di alimenti per il bestiame.

* * *

Codici Istat:

15.83	Fabbricazione dello zucchero - la produzione di zucchero (saccarosio), di sciroppo e di surrogati dello zucchero a base di canna, barbabietola, acero, palma, ecc. - la raffinazione dello zucchero - la produzione di melassa
--------------	---

	Investimenti ammissibili
1.	In conformità all'art. 53 del regolamento 2038/99 solo ed esclusivamente investimenti nella regione sud (*) fino alla campagna di commercializzazione 2000-2001 (investimenti iniziati entro il 2001).
2.	misure al sud (*) per interventi industriali che possano allungare la filiera dello zucchero favorendo ulteriori canali di sbocco (ad esempio nell'industria chimica).
(*)	Regioni: Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Codici Istat:

15.89.3	Fabbricazione di altri prodotti alimentari: - la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere e ricostituite
----------------	---


UOVA

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (ovoprodotti di prima e seconda generazione);
2.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000.

* * *

Codici Istat:

15.91	Fabbricazione di bevande alcoliche distillate - la fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, brandy, gin, cordiali, liquori, ecc.
15.92	Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione - la produzione di alcol etilico di fermentazione - la produzione di alcol etilico rettificato - la produzione di lievito alcolico per la panificazione
15.93.1	Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria), esclusi i vini speciali Questa categoria comprende: - la produzione di vino: vino da tavola, vino v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate), altro vino - la produzione di vino da mosto d'uva concentrato
15.93.2	Fabbricazione di vini speciali



[Handwritten signature]


investimenti ammissibili	
1.	<i>nel caso di materie prime e di prodotti trasformati di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti;</i>
2.	<i>nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione.</i>

* * *

Codici Istat:	
16.00	<i>Industria del tabacco</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la stagionatura, manipolazione, selezione, ed imbottamento delle foglie del tabacco</i> - <i>la fabbricazione di prodotti a base di tabacco</i> - <i>la fabbricazione di tabacco omogeneizzato o ricostituito.</i>


investimenti ammissibili	
1.	<i>investimenti per l'ammodernamento e l'adeguamento tecnologico degli impianti di trasformazione;</i>
2.	<i>investimenti finalizzati alla riconversione produttiva degli impianti di trasformazione.</i>
Non sono ammissibili nuovi impianti né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva	

* * *



Settori e/o comparti produttivi per i quali è escluso dagli aiuti qualsiasi tipo di investimento

15.41.3	<i>Fabbricazioni di olii e grassi animali grezzi</i> <ul style="list-style-type: none"> • la produzione di olii e grassi animali non commestibili • l'estrazione di olii di pesce e di mammiferi marini
15.42.2	<i>Fabbricazione di olii e grassi da semi e frutti oleosi raffinati</i> <ul style="list-style-type: none"> • la produzione di olii vegetali raffinati: produzione di olio di semi di soia, di arachidi, mais, ecc. • la lavorazione degli oli vegetali: soffiatura, cottura, ossidazione, standolizzazione, disidratazione, idrogenazione.
15.42.3	<i>Fabbricazione di grassi animali raffinati</i>
15.43	<i>Produzione di margarina e di grassi commestibili simili</i> <ul style="list-style-type: none"> • la fabbricazione di margarina • la fabbricazione di altri succedanei del burro (creme da spalmare) • la fabbricazione di grassi da cucina composti
15.62	<i>Fabbricazione di prodotti amidacei</i> <ul style="list-style-type: none"> • la fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granturco • la macinatura umida del granturco • la fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio • la fabbricazione di glutine • la fabbricazione di tapioca
15.72	<i>Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici</i>
15.94	<i>Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta</i>
15.95	<i>Produzione di altre bevande fermentate non distillate</i> <ul style="list-style-type: none"> • produzione di altre bevande fermentate non distillate, quale ad esempio, idromele, sakè.
15.97	<i>Fabbricazione di malto.</i>



LEGGE 1329/65 - DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA ACQUIRENTE O LOCATARIA

IL SOTTOSCRITTO NELLA SUA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA CON SEDE IN, CON RIFERIMENTO ALL'INVESTIMENTO RIGUARDANTE I SEGUENTI MACCHINARI:

.....

DICHIARA

- di aver preso visione ed accettato il vigente Regolamento per la concessione delle agevolazioni al settore interno recante le norme per la concessione delle agevolazioni ai sensi della L. 1329/65, e di rispettare tutte le disposizioni e le limitazioni in esso contenute, impegnandosi, in particolare, a restituire al Mediocredito Centrale i contributi risultanti non dovuti a seguito di cessazione o revoca dell'intervento agevolativo;
- che la macchina oggetto dell'agevolazione è nuova di fabbrica e che verrà utilizzata esclusivamente in proprie unità produttive per tutta la durata dell'intervento agevolativo;
- che la macchina oggetto dell'agevolazione non è e non sarà iscritta a Pubblico Registro per tutta la durata dell'intervento agevolativo;
- di essere a conoscenza delle condizioni, limitazioni e divieti inerenti gli investimenti per l'esercizio delle attività rientranti nel settore "produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli", riportati nell'allegato B alla vigente scheda Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione (nel solo caso di investimento per l'esercizio delle attività ivi riportate);
- che l'investimento avente ad oggetto il macchinario sopra richiamato presenta i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni essendo compatibile con le condizioni, con le limitazioni e i divieti di cui al punto precedente (nel solo caso di investimento finalizzato all'esercizio delle attività riportate nell'allegato B alla vigente scheda Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione);
- di non avere beneficiato di altri aiuti "de minimis" impegnandosi a rispettare per un periodo di tre anni dalla data di ottenimento del primo aiuto "de minimis" il limite di cumulo pari a 100.000 ECU complessivi ovvero di aver già beneficiato dei sottoelencati aiuti a titolo "de minimis":

Normativa di riferimento	Data concessione	Importo in <input type="checkbox"/> lire <input type="checkbox"/> ECU/EURO


- in conformità con quanto previsto nella scheda "Finanziamenti agevolati per l'acquisto di macchine utensili o di produzione", di non avere ottenuto o, in caso contrario, di avere restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere sullo stesso investimento altre agevolazioni pubbliche contributive o finanziarie, ad eccezione del contributo alla rottamazione delle macchine agricole¹ per un importo pari a :

Lire

- di avere ottenuto sullo stesso investimento i seguenti interventi agevolativi corrisposti a titolo di garanzia¹:

Normativa di riferimento	Data concessione	Importo in <input type="checkbox"/> lire <input type="checkbox"/> EURO

DATA



FIRMA IMPRESA ACQUIRENTE O LOCATARIA

[Handwritten signature]

¹ Nel caso in cui altre agevolazioni sul medesimo investimento siano state corrisposte a titolo di aiuto "de minimis", l'importo del relativo contributo dovrà essere indicato anche nella parte relativa ai precedenti aiuti "de minimis".

AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E/O PER LA TUTELA AMBIENTALE

Riferimenti normativi:

- Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11;
- Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;
- Decreto del Ministro del Tesoro del 11.7.95;
- Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30.4.98.

Imprese beneficiarie:

piccole e medie imprese industriali aventi i parametri dimensionali di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18.9.97, pubblicato nella G.U. n. 229 del 1°10.97.

Sono esclusi gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ISTAT 1991):

- siderurgia (13.10¹, 13.20², 27.10³, 27.22.1⁴, 27.22.2⁵);
- costruzioni navali (35.11.1⁶, 35.11.3⁷);

¹ "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).

² "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese).

³ "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)" (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, mangesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiera laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiera di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiera piombate, banda nera, lamiera zincate, altre lamiera rivestite, lamiera laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiera magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiera laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

⁴ "Produzione di tubi senza saldatura" (tutta la categoria).


⁵ "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili" (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

⁶ "Cantieri navali per costruzioni metalliche", limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw

⁷ "Cantieri di riparazioni navali"

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1



ll

AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E/O PER LA TUTELA AMBIENTALE

- pesca (05.01);
- trasporto (60, 61, 62).

Sono sottoposti a particolari limitazioni gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività riportate nell'allegato B relative ai settori della produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Agli investimenti per l'esercizio delle attività rientranti nei settori delle fibre sintetiche (24.70) e dell'industria automobilistica (34.10⁸, 34.20⁹ e 34.30¹⁰) si applica la regola «de minimis» (aiuto di controvalore complessivo non superiore a 100.000 ECU nell'arco di 3 anni).

Operazioni agevolabili:

finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, concessi da Banche o da Intermediari in favore di piccole e medie imprese industriali, come sopra definite.

Tipologia investimenti e spese ammissibili:

Innovazione tecnologica:

- a) realizzazione o acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
- b) realizzazione o acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
- c) realizzazione o acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema


⁸ "Fabbricazione di autoveicoli", limitatamente a:

- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone
- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali
- fabbricazioni di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;
- fabbricazione di autobus, filobus;
- fabbricazione di motori per autoveicoli.

⁹ "Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi"
fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli

¹⁰ "Fabbricazioni di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori"

- fabbricazione di varie parti ed accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volantini, piantoni e scatole dello sterzo
- fabbricazioni di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli; cinture di sicurezza, portiere, paraurti.




AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E/O PER LA TUTELA AMBIENTALE

- gestionale, organizzativo e commerciale;
- d) realizzazione o acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b), e c);
- e) acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);
- f) realizzazione o acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale. Gli investimenti di cui alle lettere d) ed e), se a sé stanti, non potranno beneficiare di riduzioni di tasso. Se collegati invece a programmi di investimento comprendenti la fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) la spesa ammissibile alla riduzione di tasso non potrà superare:
- | | |
|---------------------------------|--------|
| - per programmi, | il 40% |
| - per brevetti, | il 30% |
| - per licenze, | il 15% |
| - per formazione del personale, | il 20% |
- del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle citate lettere a), b) e c).

N.B. Sono considerate ammissibili le spese per opere murarie, per la parte strettamente necessaria al funzionamento dei beni, compresi nel programma d'investimento, di cui alle citate lettere a), b) e c).

Tutela ambientale:

- a) installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;
- b) installazione di dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente;
- c) opere per la protezione dell'ambiente da calamità naturali;
- d) interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti;
- e) laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell'ambiente;
- f) fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento ambientale;
- g) installazione di impianti ed apparecchiature anti inquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni;
- h) creazione di capacità produttiva di sostanze "sicure" da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate;
- i) conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;
- j) eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;
- k) delocalizzazione per esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo.



Handwritten signature or initials.

AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E/O PER LA TUTELA AMBIENTALE

N.B. Sono considerate ammissibili le spese per opere murarie nonché le spese per acquisto di terreni, queste ultime se funzionalmente correlate agli investimenti di cui alla lettera k).

Nel caso di finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, è ammissibile all'intervento il valore dei beni diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria (c.d. quota di riscatto).

Sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti avviati non oltre un biennio antecedente la data di presentazione della domanda di finanziamento alle Banche o agli Intermediari.

Le imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui agli articoli 87.3.c) del Trattato, ove intendano beneficiare delle maggiorazioni di contributo previste per tali zone, dovranno presentare la domanda di finanziamento alle Banche o agli Intermediari prima che l'investimento sia iniziato.

Divieto di cumulo:

l'agevolazione non è cumulabile con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali. L'agevolazione è comunque cumulabile, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea, con altre agevolazioni concesse in forma di garanzia ovvero con contributi aggiuntivi disposti tramite cofinanziamento comunitario o risorse regionali aggiuntive su operazioni ai sensi della legge 598/94.

Importo del finanziamento:

fino al 70% del programma di investimenti, con un massimo di 3 miliardi di lire.


Durata:

fino a 7 anni, comprensivo di un periodo preammortamento non superiore a 2 anni. Ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 3.3, parte II del Regolamento, l'agevolazione concessa decade nel caso in cui non vi sia alcun utilizzo dell'intervento nei 12 mesi successivi alla data di accoglimento.

Previa delibera del Comitato, tale termine può essere prorogato di 6 mesi, nel caso e con le modalità previsti dal paragrafo 3.3, parte II del Regolamento.

Misura del contributo agli interessi:

- 60% del suddetto tasso di riferimento, come sopra calcolato, per le piccole e medie imprese aventi unità produttive, nelle quali l'investimento è realizzato, nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;
- 50% del suddetto tasso di riferimento, come sopra calcolato, per le piccole imprese aventi unità produttive, nelle quali l'investimento è realizzato, nelle restanti regioni del territorio nazionale;



A handwritten signature in black ink, located to the right of the official stamp.

AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E/O PER LA TUTELA AMBIENTALE

- 23% del suddetto tasso di riferimento, come sopra calcolato, per le medie imprese aventi unità produttive, nelle quali l'investimento è realizzato, nelle restanti regioni del territorio nazionale.

Gli arrotondamenti del tasso di contribuzione verranno effettuati ai cinque centesimi superiori.

Richiesta di intervento:

deve essere redatta sul modulo allegato o in conformità ad esso, nei termini e con le modalità di cui ai paragrafi 2, parti I e II del Regolamento.

Modalità di erogazione:

il contributo agli interessi si calcola applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato all'importo in linea capitale del finanziamento ammesso all'agevolazione. Tale contributo è corrisposto, al netto della ritenuta d'acconto come per legge (4%), alla Banca o agli Intermediari, a favore dell'impresa, in via semestrale posticipata alla scadenza prefissata del giorno 5 del sesto mese successivo a quello della prima erogazione del finanziamento. Il piano di ammortamento del finanziamento deve essere sviluppato a rate costanti di capitale. Il primo periodo di interesse non potrà superare i sei mesi. Nel caso di erogazione del finanziamento in più soluzioni, il piano di ammortamento delle erogazioni successive alla prima si allineerà a quello della prima erogazione.

Nel caso di finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, valgono altresì le seguenti regole per la determinazione e l'erogazione del contributo:

- il contributo è calcolato in modo tale da mantenere l'equivalenza con un investimento analogo realizzato tramite finanziamento bancario. A tal fine viene sviluppato, con le modalità descritte appresso, un piano di ammortamento virtuale sulla base del quale calcolare ed erogare il contributo, con le stesse modalità previste per il finanziamento bancario;
- l'intervento decorre dalla data di sostenimento delle spese (punto 2.5 della Parte II del Regolamento), intendendo con ciò la data di sottoscrizione del verbale di consegna del bene oggetto della locazione;
- la durata viene calcolata a partire dalla decorrenza, come sopra definita, fino al termine del contratto di locazione finanziaria (data di scadenza dell'ultimo canone), eventualmente arrotondato per eccesso fino ad includere il giorno 5 del mese;
- per calcolare il contributo agli interessi, dal termine del contratto di locazione finanziaria vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza. Il capitale agevolato si immagina rimborsato, senza preammortamento, in quote costanti a ciascuna di tali scadenze;




Handwritten signature or initials.

AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E/O PER LA TUTELA AMBIENTALE

- il contributo è erogato all'impresa per il tramite della Banca o degli Intermediari, che provvedono ad accreditarlo all'impresa stessa con valuta pari a quella applicata dal Mediocredito Centrale, una volta riscontrato il regolare pagamento dei canoni antecedenti la data di scadenza.

Cessazione o revoca dell'agevolazione:

in deroga a quanto previsto nel paragrafo 5.4, parte II del Regolamento, i contributi erogati e non più dovuti in seguito a cessazione o revoca sono restituiti al Mediocredito Centrale maggiorati di un tasso pari al rendimento medio dei BOT a 12 mesi, rilevato nel semestre precedente la data di cessazione o di revoca.



A small, handwritten signature or mark located to the right of the circular stamp.

PROTOCOLLO M.C.

Allegato a

Spettabile
MEDIOCREDITO CENTRALE SPA
Via Piemonte, 51
00187 R O M A

LEGGE 27/10/1994 N. 598
Agevolazioni per investimenti per
l'innovazione tecnologica e per la tutela
ambientale

Pos. M.C.

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'INTERVENTO CONTRIBUTIVO

BANCA RICHIEDENTE	POS. BANCA RICHIEDENTE
-------------------	------------------------

IMPRESA BENEFICIARIA


DENOMINAZIONE		CODICE FISCALE		
SEDE LEGALE				
VIA/PIAZZA			N	
C.A.P.	COMUNE	PROV.	TELEFONO	FAX
UNITA' PRODUTTIVA INTERESSATA DALL'INVESTIMENTO				
VIA/PIAZZA			N	
C.A.P.	COMUNE	PROV.	TELEFONO	FAX
ATTIVITÀ ECONOMICA - DESCRIZIONE (DESCRIVERE UNA SOLA ATTIVITÀ)			ATTIVITÀ ECONOMICA - CODICE ISTAT 1991	
ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DI		N°	DIMENSIONE	
			<input type="checkbox"/> PICCOLA IMPRESA EX D.M. INDUSTRIA DEL 18/9/97 (G. UFF. N° 229/97)	

FINANZIAMENTO

DATA PRESENTAZIONE DOMANDA	DATA DELIBERA	IMPORTO FINANZIAMENTO ACCORDATO	DURATA AMMORTAMENTO
			anni di cui preamm.

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

<input type="checkbox"/> INIZIATO IN DATA ¹	<input type="checkbox"/> DA INIZIARE
--	--------------------------------------



¹ La data di inizio deve essere riferita agli investimenti del programma oggetto della richiesta d'intervento; nel caso tali investimenti costituiscano quota parte di più ampio e organico programma iniziato precedentemente, deve essere indicata la data di inizio di tale più ampio programma.

INVESTIMENTI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA

		Programmati (a)	Realizzati ² (b)	a/b in %
A	Sistemi composti da apparecchiature elettroniche			
B	Sistemi composti da robot industriali			
C	Elaboratori elettronici			
D	Programmi			
E	Brevetti			
	Licenze			
	Formazione del personale			
F	Apparecchiature scientifiche			
<i>Totale</i>				

INVESTIMENTI PER TUTELA AMBIENTALE

		Programmati (a)	Realizzati ² (b)	a/b in %
A	Raccolta trattamento evacuazione rifiuti inquinanti			
B	Installazione dispositivi di controllo dell'ambiente			
C	Opere per la protezione da calamità naturali			
D	Razionalizzaz. usi acqua potabile e protezione fonti			
E	Laboratori ricerca per protezione ambiente			
F	Apparecchiature per protezione ambientale			
G	Impianti antinquinamento per stabilimenti ind.li			
H	Creazione di capacità produttiva di sostanze sicure			
I	Conversione impianti inquinanti in sicuri			
J	Eliminazione impiego inquinanti nel ciclo produttivo			
k	Delocalizzazione coatta per esigenze ambientali			
<i>Totale</i>				

VALUTAZIONE DELLA BANCA SULL'IMPRESA³

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....



² Alla data di sottoscrizione del presente modulo.

³ Giudizio sintetico (corredato di dati) sulla situazione economico-patrimoniale dell'impresa, sulle prospettive, sull'investimento e sulle finalità perseguite.

QUESTA BANCA, AUTORIZZATA AD OPERARE CON CODESTO MEDIOCREDITO CENTRALE, CHIEDE L'INTERVENTO CONTRIBUTIVO SUL FINANZIAMENTO CONCESSO A FRONTE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA PRESENTE DOMANDA E

DICHIARA

- DI ESSERE A CONOSCENZA CHE L'INTERVENTO AGEVOLATIVO DI MEDIOCREDITO CENTRALE È DISCIPLINATO DAL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI AL SETTORE INTERNO E RELATIVI ALLEGATI E DI ACCETTARE IL SUDETTO REGOLAMENTO;
- CHE L'IMPRESA BENEFICIARIA HA PRESO VISIONE ED ACCETTATO IL SUDETTO REGOLAMENTO;
- CHE PER LA STESSA OPERAZIONE NON È STATA AVANZATA DA QUESTA BANCA ALTRA RICHIESTA DI INTERVENTO AGEVOLATIVO;
- CHE I DATI E LE NOTIZIE RIPORTATI NEL PRESENTE MODULO SONO VERI E CONFORMI ALLA DOCUMENTAZIONE IN SUO POSSESSO;
- CHE L'IMPRESA BENEFICIARIA HA SOTTOSCRITTO DICHIARAZIONE DI NON ESSERE ISCRITTA ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DI RINUNCIARE AD ISCRIVERSI AL SUDETTO ALBO PER TUTTA LA DURATA DEL FINANZIAMENTO⁴, DI NON AVER OTTENUTO, DI NON AVER RICHIESTO E DI RINUNCIARE A RICHIEDERE PER LO STESSO PROGRAMMA ALTRE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE O FINANZIARIE PREVISTE DA LEGGI STATALI, REGIONALI O PROVINCIALI.
- CHE L'IMPRESA BENEFICIARIA RIENTRA NEI PARAMETRI DIMENSIONALI PMI DI CUI AL D.M. INDUSTRIA DEL 18/9/97 (G. UFF. N. 229/97) E CHE LA STESSA NON RISULTA INATTIVA PRESSO LA RELATIVA C.C.I.A.A.;
- CHE SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE A MEDIOCREDITO CENTRALE OGNI EVENTO CHE POSSA DETERMINARE IL VENIR MENO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO PER LA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE;
- DI TENERE A DISPOSIZIONE DI MEDIOCREDITO CENTRALE OGNI DOCUMENTO E ATTESTAZIONE PREDISPOSTI AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI.


SI ALLEGANO ALLA PRESENTE:

- 1) DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALLA VIGENTE CIRCOLARE;
- 2) DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI CHE NE EVIDENZI LE CARATTERISTICHE E L'ENTITÀ PER SINGOLE VOCI;
- 3) DICHIARAZIONE PER LE IMPRESE APPARTENENTI AL SETTORE AGROINDUSTRIA;
- 4) DICHIARAZIONE "DE MINIMIS".

IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE

DATA

BANCA RICHIEDENTE



⁴ Dichiarazione richiesta solo per ditte individuali, società in nome collettivo, società di fatto, società in accomandita semplice e società a responsabilità limitata.

Legge 598/94
Disciplina delle attività rientranti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
(classificazione Istat 1991)

Codici Istat:	
15.11.1	Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse - la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli - la fusione di grassi commestibili di origine animale - la lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne
15.11.2	Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione
15.13	Produzione di prodotti a base di carne <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di carne essiccata, salata o affumicata - la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne - la produzione di piatti di carne precotti

CARNE BOVINA, SUINA (*), OVINA E CAPRINA

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni);
2.	gli investimenti finalizzati ad implementare un sistema di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente;
3.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
4.	gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;
5.	gli investimenti per impianti dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.
(*)	non sono ammissibili nuovi impianti, né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva.


* * *

Codici Istat:	
15.12.1	Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione; <ul style="list-style-type: none"> - la macellazione di volatili e di conigli - la preparazione di carne di volatili e di conigli - la produzione di carne di volatili e di conigli, fresca
15.12.2	Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione;
15.13	Produzione di prodotti a base di carne <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di carne essiccata, salata o affumicata - la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne - la produzione di piatti di carne precotti

CARNE AVICOLA

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (quarte e quinte lavorazioni);
2.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
3.	gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.

CARNE DI STRUZZO



TC

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti volti alla realizzazione di impianti specializzati per la macellazione;
2.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli stabilimenti esistenti alle caratteristiche specifiche dell'animale (ad es. introduzione di adeguati sistemi di mobilità degli animali allo scopo di ridurre lo stress);
3.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
4.	gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;
5.	gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.

* * *

Codici Istat:	
15.31	Lavorazione e conservazione delle patate <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di patate surgelate precotte - la produzione di purè di patate disidratato - la produzione di snacks a base di patate - la fabbricazione di farina e fecola di patate - la sbucciatura industriale delle patate

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
2.	gli investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche;
3.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;
4.	gli investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;
5.	gli investimenti diretti ad ampliare, ristrutturare le strutture destinate allo stoccaggio di tuberi freschi nell'arco delle campagne di commercializzazione.

* * *


Codici Istat:	
15.32	Produzione di succhi di frutta ed ortaggi
15.33	Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi <ul style="list-style-type: none"> - la conservazione di frutta, frutta a guscio od ortaggi: congelamento, surgelazione, essiccazione, immersione in olio o in aceto, inscatolamento, ecc. - la fabbricazione di prodotti alimentari a base di frutta o di ortaggi - la fabbricazione di confetture, marmellate e gelatine di frutta

ORTOFRUTTA

Investimenti ammissibili	
1.	investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
2.	investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche;
3.	investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme Iso 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;
4.	investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;
5.	investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti non vincolati da quote.

* * *

Codici Istat:	
15.41.1	Fabbricazione di olio d'oliva grezzo
15.42.1	Fabbricazione di olio d'oliva raffinato



[Handwritten signature]

Investimenti ammissibili	
1.	Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria e di prodotti trasformati appartenenti alle categorie "olio extra vergine" e "olio vergine": tutti gli investimenti;
2.	Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione.

* * *

Codici Istat:	
15.41.2	Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di oli vegetali grezzi: olio di semi di soia, di palma, di semi di girasole, di semi di cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino, di granturco - la produzione di farina o polvere non disoleata di semi o noccioli oleosi - la produzione di linters di cotone, di panelli e altri prodotti residui della lavorazione dell'olio

Investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità del prodotto.

* * *


Codici Istat:	
15.51.1	Trattamento igienico e confezionamento di latte pastorizzato e a lunga conservazione <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato - la produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato - la produzione di yogurt
15.51.2	Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc. <ul style="list-style-type: none"> - la fabbricazione di latte concentrato, dolcificato o meno - la fabbricazione di latte in polvere - la produzione di burro - la produzione di formaggio e cagliata - la produzione di siero di latte in polvere - la produzione di caseina greggia o lattosio

Investimenti ammissibili	
1.	solo per il comparto lattiero-caseario bufalino sono ammessi tutti gli investimenti;
2.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi);
3.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000.

* * *

Codici Istat:	
15.61.1	Molitura dei cereali: <ul style="list-style-type: none"> - produzione di farina, semole, semolini o agglomerati di frumento, segale, avena, mais o altri cereali
15.61.2	Altre lavorazioni di semi e granaglie: <ul style="list-style-type: none"> - la lavorazione del riso: produzione del riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso; - la produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio; - la fabbricazione di cereali per la prima colazione; - la fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria

CEREALI E RISI



investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità e delle condizioni sanitarie del prodotto.

* * *

Codici Istat:

15.71	Fabbricazione degli alimenti per l'alimentazione degli animali da allevamento - la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento, inclusi i complementi alimentari
--------------	--

FORAGGI E MANGIMI

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti finalizzati a razionalizzare l'attività dell'industria dell'alimentazione zootecnica - ad eccezione dell'attività produttiva riguardante i foraggi -, attraverso processi di concentrazione (acquisizioni, fusioni, ecc.);
2.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
3.	gli investimenti per impianti dedicati, per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione e degli scarti di macellazione finalizzati alla produzione di alimenti per il bestiame.

* * *

Codici Istat:

15.83	Fabbricazione dello zucchero - la produzione di zucchero (saccarosio), di sciroppo e di surrogati dello zucchero a base di canna, barbabietola, acero, palma, ecc. - la raffinazione dello zucchero - la produzione di melassa
--------------	---

Investimenti ammissibili	
1.	In conformità all'art. 53 del regolamento 2038/99 solo ed esclusivamente investimenti nella regione sud (*) fino alla campagna di commercializzazione 2000-2001 (investimenti iniziati entro il 2001).
2.	misure al sud (*) per interventi industriali che possano allungare la filiera dello zucchero favorendo ulteriori canali di sbocco (ad esempio nell'industria chimica).
(*)	Regioni: Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Codici Istat:

15.89.3	Fabbricazione di altri prodotti alimentari: - la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere e ricostituite
----------------	---


UOVA

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (ovoprodotti di prima e seconda generazione);
2.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000.

* * *

Codici Istat:

15.91	Fabbricazione di bevande alcoliche distillate - la fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, brandy, gin, cordiali, liquori, ecc.
15.92	Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione - la produzione di alcol etilico di fermentazione - la produzione di alcol etilico rettificato - la produzione di lievito alcolico per la panificazione




15.93.1	<i>Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria), esclusi i vini speciali Questa categoria comprende: - la produzione di vino: vino da tavola, vino v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate), altro vino - la produzione di vino da mosto d'uva concentrato</i>
15.93.2	<i>Fabbricazione di vini speciali</i>

	investimenti ammissibili
1.	<i>nel caso di materie prime e di prodotti trasformati di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti;</i>
2.	<i>nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione.</i>

* * *

Codici Istat:	
16.00	<i>Industria del tabacco - la stagionatura, manipolazione, selezione, ed imbottamento delle foglie del tabacco - la fabbricazione di prodotti a base di tabacco - la fabbricazione di tabacco omogeneizzato o ricostituito.</i>


	investimenti ammissibili
1.	<i>investimenti per l'ammodernamento e l'adeguamento tecnologico degli impianti di trasformazione;</i>
2.	<i>investimenti finalizzati alla riconversione produttiva degli impianti di trasformazione.</i>
	<i>Non sono ammissibili nuovi impianti né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva</i>



li

Settori e/o comparti produttivi per i quali è escluso dagli aiuti qualsiasi tipo di investimento

15.41.3	<i>Fabbricazioni di olii e grassi animali grezzi</i> <ul style="list-style-type: none"> • la produzione di olii e grassi animali non commestibili • l'estrazione di olii di pesce e di mammiferi marini
15.42.2	<i>Fabbricazione di olii e grassi da semi e frutti oleosi raffinati</i> <ul style="list-style-type: none"> • la produzione di olii vegetali raffinati: produzione di olio di semi di soia, di arachidi, mais, ecc. • la lavorazione degli oli vegetali: soffiatura, cottura, ossidazione, standolizzazione, disidratazione, idrogenazione.
15.42.3	<i>Fabbricazione di grassi animali raffinati</i>
15.43	<i>Produzione di margarina e di grassi commestibili simili</i> <ul style="list-style-type: none"> • la fabbricazione di margarina • la fabbricazione di altri succedanei del burro (creme da spalmare) • la fabbricazione di grassi da cucina composti
15.62	<i>Fabbricazione di prodotti amidacei</i> <ul style="list-style-type: none"> • la fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granoturco • la macinatura umida del granoturco • la fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio • la fabbricazione di glutine • la fabbricazione di tapioca
15.72	<i>Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici</i>
15.94	<i>Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta</i>
15.95	<i>Produzione di altre bevande fermentate non distillate</i> <ul style="list-style-type: none"> • produzione di altre bevande fermentate non distillate, quale ad esempio, idromele, sakè.
15.97	<i>Fabbricazione di malto.</i>



711

L. 598/94 (AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PER LA TUTELA AMBIENTALE) – DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA BENEFICIARIA RELATIVA AL RISPETTO DELLA REGOLA “DE MINIMIS”

Il sottoscritto
in qualità di legale rappresentante dell'impresa.....
codice fiscale
con riferimento al finanziamento di lire
richiesto alla banca
per il seguente programma d'investimento:

.....
.....
.....

DICHIARA

di non avere beneficiato di altre agevolazioni a titolo di aiuti “de minimis”, impegnandosi a rispettare per un periodo di tre anni dalla data di ottenimento della prima agevolazione “de minimis” il limite di cumulo pari a 100.000 Euro complessivi.


ovvero,

di avere già beneficiato dei sottoelencati aiuti pubblici ottenuti a titolo di “de minimis” a fronte delle seguenti leggi di agevolazione nazionali, regionali o locali:

Legge di riferimento	Data di concessione	Importo in lire / Euro (barrare la valuta non utilizzata)

DATA

(FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE)



L. 598/94 (AGEVOLAZIONI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TUTELA AMBIENTALE) - DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA BENEFICIARIA RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLE AGEVOLAZIONI PER LE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI


Il sottoscritto
legale rappresentante dell'impresa.....
codice fiscale
con riferimento al finanziamento di lire
richiesto dalla banca
per il seguente programma d'investimento:
.....
.....
.....

DICHIARA

- di essere a conoscenza delle condizioni, limitazioni e divieti inerenti gli investimenti per l'esercizio delle attività rientranti nel settore "trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli", riportati nell'allegato B alla vigente scheda Agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecnologica e/o per la tutela ambientale;
- che il programma d'investimento di cui alla domanda di agevolazione ai sensi della L. 598/94 presenta i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni essendo compatibile con le condizioni, con le limitazioni e i divieti di cui al punto precedente.

DATA

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE



A handwritten signature in black ink, located to the right of the official stamp. The signature is stylized and appears to be the same as the one on the stamp.

PROTOCOLLO M.C.

Allegato c

Data

MEDIOCREDITO CENTRALE SPA
Via Piemonte, 51
00187 ROMA

LEGGE 598/94, ART. 11 – Agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecnologica e/o la tutela ambientale

Servizio Amministrazione
Ufficio Amministrazione Interventi Agevolativi

RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

POSIZIONE M.C.	BANCA RICHIEDENTE	
IMPRESA BENEFICIARIA	DELIBERA M.C. (GGMAA)	
FINANZIAMENTO AGEVOLATO	FINANZIAMENTO EROGATO	VALUTA DI EROGAZIONE (GGMAA)

La Banca chiede l'erogazione dei contributi agli interessi relativi al finanziamento in oggetto, in conformità ai criteri, alle condizioni e alle procedure previsti nel Regolamento per la concessione delle agevolazioni al settore interno (di seguito Modalità operative) e **dichiara:**

- che con contratto stipulato in data _____ ha concesso all'impresa sopra indicata un finanziamento, ammesso al contributo agli interessi ai sensi dell'intervento agevolativo indicato;
- che le condizioni e i termini contrattuali circa la durata del finanziamento, le modalità di rimborso e la determinazione dei tassi agevolati sono conformi a quelli previsti nelle Modalità operative e nella scheda tecnica relativa all'intervento agevolativo sopra indicato e che in tutti gli atti o contratti oggetto dell'intervento agevolativo è inserita la clausola con cui l'impresa finanziata si impegna ad applicare le disposizioni previste dall'art. 36 della legge 300/70;
- che si impegna a comunicare tempestivamente al Mediocredito Centrale ogni successiva modifica sostanziale o rinuncia dell'impresa beneficiaria alla realizzazione degli investimenti agevolati o al perseguimento delle finalità previste nelle disposizioni normative, variazione nella titolarità del rapporto di finanziamento o nella proprietà delle aziende finanziate, inadempienza nel rimborso del finanziamento o variazione del piano di ammortamento inizialmente stabilito, cessazione di attività dell'impresa, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dell'azienda di cui sia venuta a conoscenza che possa comportare il riesame dell'agevolazione concessa;
- nei casi previsti nelle schede tecniche, che relativamente al programma di investimenti previsto per Lit. _____ oggetto del finanziamento, sono state effettivamente sostenute spese per Lit. _____ sino alla data di erogazione sopra indicata, e Lit. _____ alle date di pagamento indicate in dettaglio nell'allegato, così come risulta dai documenti in possesso di questa Banca;
- nei casi previsti nelle schede tecniche, di essere in possesso della dichiarazione del beneficiario dell'intervento rilasciata in data _____ attestante che i beni acquistati per la realizzazione del programma sono di nuova fabbricazione nonché l'impegno a non alienare prima del termine dei tre anni i beni mobili, o di dieci anni i terreni e i fabbricati;
- nei casi previsti nelle schede tecniche, di essere in possesso della dichiarazione del beneficiario dell'intervento rilasciata in data _____ attestante l'impegno a non utilizzare ulteriori interventi agevolativi per lo stesso investimento ai sensi di leggi statali, regionali o provinciali;
- nei casi previsti nelle schede tecniche, di essere in possesso della dichiarazione del beneficiario dell'intervento rilasciata in data _____ di non aver beneficiato di altri aiuti a titolo "de minimis", ovvero di aver beneficiato negli ultimi tre anni di aiuti a titolo "de minimis" pari a Lit/ Euro _____;
- di tenere a disposizione del Mediocredito Centrale ogni documento e attestazione, in originale, predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni.

(timbro e firma)


da sottoscrivere nel solo caso di erogazioni a saldo

- Si comunica di aver accertato che il finanziamento sottostante all'agevolazione è stato destinato secondo le finalità previste nelle Modalità operative e nella scheda tecnica relativa all'intervento agevolativo sopra indicato.

Allega alla presente:

- piani di ammortamento allegati al contratto di finanziamento;
- documentazione richiesta dal Mediocredito Centrale nella comunicazione di concessione dell'agevolazione.

(timbro e firma)



Li

